



Comune di Belvedere M.mo

Provincia di Cosenza

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. data 95	delo	OGGETTO:
A. 3920706101	prof. gen.	ATTO DI TRASMISSIONE DI FIDUCIA ALLA GIUNTA COMUNALE
data		

L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

				Presente	Assente
1)	GRANATA	Enrico	Sindaco		
2)	D'APRILE	Mario	Assessore	si	
3)	SPINELLI	Vincenzo	"	==	si
4)	CESAREO	Carlo	"	si	
5)	CRISTOFARO	Vincenzo	"	si	
6)	FILICETTI	Giuseppe	"	si	
7)	CAMPILONGO	Ciriaco	"	si	
TOTALE				==	si
				3	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il \_\_\_\_\_

SINDACO

ING. ENRICO GRANATA

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor \_\_\_\_\_

LA GIUNTA COMUNALE

GIANCARLO BIRIMARCO



## PREMESSO

che, la sig.ra DI PIETROMICA ANNINA, in data 08.03.06, stipulava con il Comune di Belvedere Marittimo (CS), in persona del Sindaco p.t., contratto di locazione dell'area di proprietà della stessa, ubicata in C.da Laise di Belvedere M. (CS), per la durata di un anno a decorrere dal 24.03.06 al 23.03.07 e per un canone annuo di €. 5.000,00. Tale area era necessaria per consentire il transito veicolare lungo la strada che porta a C.da Laise, interrotta a causa di movimento franoso;

che, la sig.ra DI PIETROMICA ANNINA, in data 04.08.08, intimava sfratto per finita locazione al Comune di Belvedere M.mo, deducendo che il contratto in parola era scaduto a far tempo dal 23.03.07 e che, nonostante le pattuizioni ivi contenute, il conduttore non aveva provveduto né alla restituzione dell'area concessa in locazione, né al pagamento della penale, almeno fino al giorno della domanda, cioè il 21.07.08;

che il Tribunale adito, con sentenza n. 306/10, nel proc. RAC n. 44/08 emessa in data 03.11.10, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per intervenuta scadenza alla data del 23.03.07, confermando, conseguentemente, l'ordine di rilascio già emanato in corso di causa. All'uopo, condannava il Comune di Belvedere M.mo al pagamento in favore di DI Pietromica Annina della somma di € 15.000,00 oltre interessi legali della domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Gaeta, liquidate in € 3.258,00, oltre spese generali (12,50%), IVA e CNPA;

che con delibera giuntale n. 54 del 09.03.07, il Comune di Belvedere M.mo riconosceva, per la durata di anni uno, un indennizzo forfettario di € 5.000,00 sia per l'utilizzo dell'area in parola che per il mancato uso dei locali;

che detta area, nonostante l'ordine di rilascio emanato dal Tribunale di Scalea con ordinanza del 07.10.08, è stata consegnata alla legittima proprietaria soltanto nel mese di settembre 2011, giusta comunicazione dell'U.T.C. del Comune di Belvedere M.mo (prot. gen. 21485). Sul punto si ritiene utile precisare che non vi è stato un corretto ripristino dello stato dei luoghi atteso che manca ancora una cellula fotoelettrica del cancello, oltre che una adeguata sistemazione di parte del muretto di cinta (zona citofono). Pertanto la somma da corrispondere a titolo di indennizzo forfettario è superiore ad € 20.000,00;

che, giusta attestazione sindacale del 10.04.08, pro t. N. 5813, si riconosceva "la interruzione dell'erogazione dei servizi primari, fornitura gas e l'impedimento oggettivo raccolta rifiuti solidi urbani, tali da impedire alla richiedente l'uso continuativo dell'appartamento di residenza". Sul punto si precisa che, nell'eseguire i lavori di sistemazione dell'area, si verificava la rottura del tubo del bombolone del gas con perdita del relativo contenuto per circa litri 800,

che in data 3 maggio 2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 9937, è stata sottoscritta dalla sig.ra DI Pietromica Annina, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gaeta e dal Sindaco dell'Ente una proposta transattiva per chiudere la vertenza secondo le condizioni di seguito riportate:

1. pagamento dell'importo di €. 14.324,00 (quattordicimilatrecentoventiquattro/00), con rinuncia agli interessi legali;
2. pagamento delle spese di giudizio, così come stabilito in sentenza, nella misura complessiva di €. 4.611,00, con rinuncia agli interessi;
3. pagamento a titolo di indennizzo forfettario di € 15.676,00, pari a tre annualità, con rinuncia ai tredici mesi maturati ad oggi, nonché a quelli maturandi;
4. rinuncia a qualsivoglia richiesta risarcitoria, ivi compresi i danni al bombolone del gas ed alla perdita del combustibile ivi contenuto, nonché alla fotocellula ed alla sistemazione del muretto;
5. rinuncia ad intraprendere azioni esecutive, a condizione che le somme innanzi riportate



vengano versate osservando le seguenti scadenze:

la somma di cui al punto n. 1 che precede (€ 14.324,00), nonché quell'altra indicata al punto n. 2 (€ 4.611,00), per un totale complessivo di € 18.935,66 (diciottomilanovecentotrentacinque 66), già accantonate nel bilancio 2011, al capitolo n. 2495, art. 6, saranno versate rispettivamente alla sig.ra Di Pietromica ed all'Avv. Alessandro Gaeta entro e non oltre gg. 30 dall'avvenuta approvazione della delibera relativa alla presente transazione. Si precisa che la delibera in parola dovrà essere approvata entro e non oltre il termine di gg. 7 dalla sottoscrizione della presente;

la residua somma di € 15.676,00 sarà regolarmente impegnata nel bilancio 2011 e versata entro e non oltre il medesimo anno solare.

Le somme dovute alla sig.ra Di Pietromica Annina, dovranno tutte essere versate su conto corrente bancario che la stessa avrà premura di indicare al momento del pagamento.

Qualora e per qualsivoglia motivo, il Comune di Belvedere M.mo, in persona del sindaco p.t., non dovesse rispettare quanto innanzi stabilito, la sig.ra Di Pietromica Annina e l'Avv. Alessandro Gaeta saranno svincolati da ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente atto di transazione e potranno procedere, ciascuno per proprio conto, al recupero coattivo di tutte le somme loro dovute, comprensive degli interessi maturati e maturandi; potranno altresì richiedere il risarcimento dei danni patiti.

Qualora dovesse esserci disponibilità di cassa, dette somme saranno versate prima delle predette scadenze.

**CHE** anche alla luce di quanto specificato con delibera della Corte dei Conti (sezione Regionale di Controllo per la Calabria) n. 415/2010, (prot. n. 0003803 del 17/09/2010, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 20/09/2010, n. 15468, gli accordi transattivi non sono riconducibili alle fattispecie tassative elencate all'art. 194 del TUEL 267/2000 (principio contabile 2, postulato 104). Difatti gli accordi transattivi, come si legge nel citato postulato n. 104, *"presuppongono una decisione dell'Ente di pervenire a un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo"*.

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000;

**VISTO** l'atto di transazione tra le parti sottoscritto in data 3 maggio 2012

**CON** voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) Per i motivi e la causale in premessa specificati e che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportati, di addivenire alla transazione del predetto debito alle condizioni di seguito riportate:



1. pagamento dell'importo di € 14.324,00 (quattordicimilatrecentoventiquattro/00), con rinuncia agli interessi legali;

2. pagamento delle spese di giudizio, così come stabilito in sentenza, nella misura complessiva di € 4.611,00, con rinuncia agli interessi;

3. pagamento a titolo di indennizzo forfettario di € 15.676,00, pari a tre annualità, con rinuncia ai tredici mesi maturati ad oggi, nonché a quelli maturandi;

4. rinuncia a qualsivoglia richiesta risarcitoria, ivi compresi i danni al bombole del gas e dalla perdita del combustibile ivi contenuto, nonché alla forcella ed alla sistemazione del muretto;

5. rinuncia ad intraprendere azioni esecutive, a condizione che le somme innanzi riportate vengano versate osservando le seguenti scadenze:

la somma di cui al punto n. 1 che precede (€ 14.324,00), nonché quell'altra indicata al punto 2 (€ 4.611,00), per un totale complessivo di € 18.935,66 (diciottomilanovecentotrentacinque/66), già accantonata nel bilancio 2011, al capitolo n.2495, art. 6, saranno versate rispettivamente alla sig.ra Di Pietromica ed all'Avv. Alessandro Gaeta entro e non oltre gg. 30 dall'avvenuta approvazione della delibera relativa alla presente transazione.

Si precisa che la delibera in parola dovrà essere approvata entro e non oltre il termine di gg. 7 dalla sottoscrizione della presente;

la residua somma di € 15.676,00 sarà regolarmente impegnata nel bilancio 2013 e versata entro e non oltre il medesimo anno solare.

Le somme dovute alla sig.ra Di Pietromica Annina, dovranno tutte essere versate su conto corrente bancario che la stessa avrà premura di indicare al momento del pagamento.

Qualora e per qualsivoglia motivo il Comune di Belvedere M.mo, in persona del sindaco p.t., non dovesse rispettare quanto innanzi stabilito, la sig.ra Di Pietromica Annina e l'Avv. Alessandro Gaeta saranno svincolati da ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente atto di transazione e potranno procedere, ciascuno per proprio conto, al recupero coattivo di tutte le somme loro dovute, comprensive degli interessi maturati e maturandi, potranno altresì richiedere il risarcimento dei danni patiti.

Qualora dovesse esserci disponibilità di cassa, dette somme saranno versate prima delle scadenze predette.

2) Allegare alla presente l'atto di transazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

**SUCCESSIVAMENTE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con ulteriore votazione unanime e palese;

ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.l.vo n. 267/2000;

**DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile



**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

<b>PER LA REGOLARITÀ TECNICA</b>	<b>UFFICIO</b>
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	<u>UFFICIO TECNICO</u>
Data <u>31/07/2012</u>	f.to <u>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</u>

<b>PER LA REGOLARITÀ CONTABILE</b>	<b>UFFICIO DI RAGIONERIA</b>
Si esprime parere favorevole <u>FAVOREVOLE</u>	<u>UFFICIO DI RAGIONERIA</u>
Data <u>25/07/2012</u>	f.to <u>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</u>

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>	<b>IL SINDACO</b>
f.to <u>001. SEBASTIANO SILEMARCO</u>	f.to <u>001. SINDACO</u>
<b>ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE</b>	
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti e ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal <u>01/05/2012</u> al <u>15/05/2012</u> come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (Reg. Pub.)	
<u>672</u>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>

<b>DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ</b> (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'atto, dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data <u>01/05/2012</u>

<b>DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA</b>
<input type="checkbox"/> per la scadenza dei termini del 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
<input type="checkbox"/> in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
<input checked="" type="checkbox"/> È stata inserita nel elenco in data <u>05/05/2012</u> Prot. N. <u>11581</u> ai sigg. Capigruppo Consiglieri

<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
f.to <u>001. SEBASTIANO SILEMARCO</u>
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE</b>
<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>

Dalla Presidenza Municipale, il 01/06/2012







COMUNE DI BELVEDERE Marino  
Provincia di Cosenza  
Via M. Mistorni, 3 - 87021 Belvedere Marino  
Fax 0985 82733

prot. n. 9937

Belvedere M.mo, li 03/05/2012

## ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

DI PIETROMICA ANNINA, (DPT NNN 35A42 A773F) nata a Belvedere Marittimo (CS) il 02/01/1935, ivi residente in C.da Laise, n.4, rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro Gaeta (GTA LSN 60S16 A773P), con studio in Belvedere M.mo, via G. Fortunato 89/A (giusta mandato a margine dell'atto di intimazione e sfratto per finita locazione e contestuale citazione per convalida del 30.07.08 - Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea).

E

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) P.I.:00346830789, con sede in Via M. Mistorni 3, in persona del Sindaco pro-tempore Ing. Enrico Granata

## PREMESSO

- che, la sig.ra DI PIETROMICA ANNINA, in data 08.03.06, stipulava con il Comune di Belvedere Marittimo (CS), in persona del Sindaco p.t., contratto di locazione dell'area di proprietà della stessa, ubicata in C.da Laise di Belvedere M. (CS), per la durata di un anno a decorrere dal 24.03.06 al 23.03.07 e per un canone annuo di €. 5.000,00. Tale area era necessaria per consentire il transito veicolare lungo la strada che porta a C.da Laise, interrotta a causa di movimento franoso;
- che, la sig.ra DI PIETROMICA ANNINA, in data 04.08.08, intimava sfratto per finita locazione al Comune di Belvedere M.mo, deducendo che il contratto in parola era scaduto a far tempo dal 23.03.07 e che, nonostante le pattuizioni ivi contenute, il conduttore non aveva provveduto né alla restituzione dell'area concessa in locazione, né al pagamento della penale, almeno fino al giorno della domanda, cioè il 21.07.08;
- che il Tribunale adito, con sentenza n. 306/10, nel proc. RAC n. 434/08 emessa in data 03.11.10, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per intervenuta scadenza alla data del 23.03.07, confermando, conseguentemente, l'ordine di rilascio già emanato in corso di causa. All'uopo, condannava il Comune di Belvedere M.mo al pagamento in favore di Di Pietromica Annina della somma di € 15.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Gaeta, liquidate in € 3.258,00, oltre spese generali (12,50%), IVA e CNPA.
- che con delibera giuntale n. 54 del 09.03.07, il Comune di Belvedere M.mo riconosceva, per la durata di un anno, un indennizzo forfettario di € 5.000,00 sia per l'utilizzo dell'area in parola che per il mancato uso dei locali;
- che detta area, nonostante l'ordine di rilascio intimato dal Tribunale di Scalea con ordinanza del 07.10.08, è stata consegnata alla legittima proprietaria soltanto nel mese di settembre 2011, giusta comunicazione dell'U.T.C. del Comune di Belvedere M.mo (prot. gen. 21485). Sul punto si ritiene utile precisare che non vi è stato un corretto ripristino dello stato dei luoghi atteso che manca ancora una cellula fotoelettrica del cancello, oltre che una adeguata sistemazione di parte



del muretto di cinta (zona citofono). Pertanto, la somma da corrispondere a titolo di indennizzo forfettario è superiore ad € 20.000,00;

- che, giusta attestazione sindacale del 10.04.08, prot. N. 5813, si riconosceva "la interruzione dell'erogazione dei servizi primari, fornitura gas e l'impedimento oggettivo raccolta rifiuti solidi urbani, tali da impedire alla richiedente l'uso continuativo dell'appartamento di residenza". Sul punto si precisa che nell'eseguire i lavori di sistemazione dell'area, si verificava la rottura del tubo del bombolone del gas con perdita del relativo contenuto per circa litri 800.

Tanto premesso, si conviene addivenire alla transazione dei predetti debiti alle condizioni di seguito riportate:

1. pagamento dell'importo di € 14.324,00 (quattordicimilatrecentoventiquattro/00), con rinuncia agli interessi legali;
2. pagamento delle spese di giudizio, così come stabilito in sentenza, nella misura complessiva di € 4.611,00, con rinuncia agli interessi;
3. pagamento a titolo di indennizzo forfettario di € 15.676,00, pari a tre annualità, con rinuncia ai tredici mesi maturati ad oggi, nonché a quelli maturandi;
4. rinuncia a qualsivoglia richiesta risarcitoria, ivi compresi i danni al bombolone del gas ed alla perdita del combustibile ivi contenuto, nonché alla fotocellula ed alla sistemazione del muretto;
5. rinuncia ad intraprendere azioni esecutive, a condizione che le somme innanzi riportate vengano versate osservando le seguenti scadenze:

la somma di cui al punto n. 1 che precede (€ 14.324,00), nonché quell'altra indicata al punto n. 2 (€ 4.611,00), per un totale complessivo di € 18.935,66 (diciottomilanovecentotrentacinque/66), già accantonate nel bilancio 2011, al capitolo n. 2495, art. 6, saranno versate rispettivamente alla sig.ra Di Pietromica Annina ed all'Avv. Alessandro Gaeta entro e non oltre gg. 30 dall'avvenuta approvazione della delibera relativa alla presente transazione. Si precisa che la delibera in parola dovrà essere approvata entro e non oltre il termine di gg. 7 dalla sottoscrizione della presente. La residua somma di € 15.676,00 sarà regolarmente impegnata nel bilancio 2013 e versata entro e non oltre il medesimo anno solare.

Le somme dovute alla sig.ra Di Pietromica Annina, dovranno tutte essere versate su conto corrente bancario che la stessa avrà premura di indicare al momento del pagamento.

Qualora e per qualsivoglia motivo, il Comune di Belvedere M.mo, in persona del sindaco p.t., non dovesse rispettare quanto innanzi stabilito, la sig.ra Di Pietromica Annina e l'Avv. Alessandro Gaeta saranno svincolati da ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente atto di transazione e potranno procedere, ciascuno per proprio conto, al recupero coattivo di tutte le somme loro dovute, comprensive degli interessi maturati e maturandi; potranno altresì richiedere il risarcimento dei danni patiti.

Qualora dovesse esserci disponibilità di cassa, dette somme saranno versate prima delle predette scadenze.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti in triplice copia.

Il Sindaco  
Ing. Enrico Cristofari

Sig.ra Di Pietromica Annina

*Di Pietromica Annina*

Avv. Alessandro Gaeta

*Alessandro Gaeta*

Avv. Eugenio GRECO  
Corso Europa, 49  
Tel.: 0965 - 82556  
81021 Belvedere M.mo (Ca)

